

TI_GERICHTE 15.2008.38 vom 29. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.38

FR: TI_GERICHTE 15.2008.38 du 29 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 15.2008.38 del 29 settembre 2008

Regeste

Notifica di atti esecutivi in Italia. Istanza di restituzione del termine per malattia

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore nella sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione; se egli non è presente in uno di questi luoghi, ma sono presenti dei familiari o degli impiegati, la notificazione può essere fatta a quest'ultimi.

E. 2

Per l'art. 66 cpv. 4 LEF la notifica di un atto esecutivo ad un debitore domiciliato all'estero si fa mediante pubblicazione solo se il domicilio del debitore è sconosciuto o se il debitore persiste nel sottrarsi alla notifica. Quando invece il debitore ha il proprio domicilio all'estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti estere, o - in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta - per posta (art. 66 cpv. 3 LEF). La fonte giuridica più importante in tema di rogatorie in materia civile sono le Convenzioni dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) e del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131). In particolare occorre segnalare che in virtù dell'art. 5 della Convenzione 15 novembre 1965, l'Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto "a) o secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto" (cfr. 122 III 395 consid. 2 pag. 396). La notifica qualificata di un precetto esecutivo attraverso la posta estera è esclusa, a meno che la Svizzera abbia concluso con il paese estero una convenzione su questo punto (Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 17 ad art. 66).

E. 3

L'Italia, dal 24 gennaio 1982, come pure la Svizzera, dal 1° gennaio 1995, sono parti alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (RS 0.274.131). Per quanto riguarda la notificazione di atti esecutivi in Italia, essa deve avvenire per il tramite del competente Tribunale italiano (DTF 94 III 35), che non è tenuto a notificare l'atto nelle forme previste dall'ordinamento elvetico.

E. 4

Nel caso in esame l'CO 1 ha correttamente provveduto, conformemente all'art. 66 cpv. 3 LEF e a quanto stabilito dalla citata Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, a trasmettere indilatamente il precetto esecutivo n. _____ al Tribunale di _____ per la notifica a RI 1 in Via _____ a _____. Il Tribunale di _____ - tramite l'Ufficiale Giudiziario dell'ufficio unico presso la Corte di Appello di _____ - lo ha notificato all'escusso "mediante deposito in busta chiusa in questa Casa Comunale ed affissione del prescritto avviso in busta, ed invio di avviso in plico raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 C.P.C" (cfr. relazione di notifica del 22 gennaio 2008). La modalità di notifica del precetto da parte dell'Ufficiale Giudiziario risulta valida dal profilo del diritto italiano che è in concreto determinante, ritenuto che le formalità di notifica secondo la Convenzione dell'Aia del 1965, salvo richiesta particolare da parte dall'autorità notificatrice, sono rette dalla normativa interna dello Stato richiesto, nel caso di specie quindi l'Italia (cfr. art. IV del Protocollo n. 1 CL; Donzallaz , La Convention de Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1224 e 1262; Bischof , Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder Handelssachen, tesi San Gallo 1997, p. 273 ss.; Walter , Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 2. ed., Berna/Stoccarda/ Vienna 1998, p. 321 ad b). Questo perché, in primo luogo, l'Ufficiale Giudiziario dell'ufficio unico presso la Corte di Appello di _____ ne ha attestato la regolarità con la "relazione di notifica" del 22 gennaio 2008, ciò che costituisce una prova ■ salvo dimostrazione del contrario ■ di regolare notifica (cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, pubblicato dal Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, 3a ed., Montréal 2006, n° 170 p. 66; STF 15 giugno 1999, cons. 2a in SJ 2000 I 92), prova che il ricorrente non è riuscito a smentire: secondariamente perché la notifica mediante deposito in busta chiusa presso la casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione e comunicazione per avviso raccomandato con avviso di ricevimento appare valida ai sensi dei combinati art. 479 cpv. 2 e 140 CPCit. (cfr., mutatis mutandis, DTF 122 III 395 consid 2c pag. 397). Occorre pertanto riconoscere che il PE in esame è stato validamente notificato a RI 1 in via _____ a _____, atteso che anche l'ulteriore censura ricorsuale secondo cui l'escusso risiederebbe in via _____ a _____ e pertanto la notifica dell'atto esecutivo non sarebbe potuta ritualmente avvenire a Firenze appare manifestamente abusiva solo se si considera che è stato lo stesso ricorrente ad aver indicato più volte nell'opposizione al decreto di sequestro di data 28 gennaio 2008 di risiedere a _____.

E. 5

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio d'esecuzione. Secondo l'art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l'opposizione.

E. 6

In virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine; al contempo egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l'istanza di restituzione del termine può essere accolta se l'omissione dell'atto è dovuta ad impossibilità oggettiva, a causa di forza

maggior, a impossibilità personale non causata da colpa dell'escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

E. 7

L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove, attenendosi alla semplice verosimiglianza (Nordmann , op. cit., vol. I, n. 10 s. ad art. 33; Gilliéron , Commentaire del la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ss. ad art. 33; Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1992, art. 35 n. 2.3). Secondo giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una breve assenza all'estero o una breve malattia (Nordmann , op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il sovraccarico di lavoro (DTF 99 II 349 e 87 IV 147), un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente (Nordmann , op. cit., n. 11 ad art. 33; DTF 108 V 109), una repentina e grave malattia (DTF 112 V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi specifici - errori dell'autorità competente nell'informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85 II 145). Nel caso in cui il motivo di impossibilità a rispettare un termine secondo la LEF, invocato dall'istante, sia da ricondurre ad una malattia, affinché l'istanza di restituzione del termine possa venire accolta, occorre che l'istante provi che egli è stato impedito o era impossibilitato a compiere da solo o per il tramite di terzi l'atto omesso (DTF 112 V 255). In questo caso è ininfluenza la questione a sapersi se la malattia è durata durante tutto il termine entro cui compiere l'atto o se è intervenuta allo scadere di tale termine (Nordmann , op. cit., n.

E. 11

ad art. 33). 8. A sostegno dell'istanza di restituzione del termine RI 1 ha argomentato che egli è affetto da una grave forma tumorale caratterizzata da delle fasi di profondo malessere psicofisico con assoluta incapacità di salvaguardare i propri diritti ed interessi patrimoniali. L'escusso ha allegato un certificato medico di data

E. 12

agosto 2005 dell'Università degli studi di _____ attestante la diagnosi un tumore alla vescica e una conferma di preospedalizzazione _____ in base alla quale il 21 aprile 2008 egli si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita cardiologica a seguito di ipertensione e di un episodio di vomito con tachicardia. 9. In concreto i certificati prodotti da RI 1 attestano che nell'estate del 2005 al ricorrente fu diagnosticato un tumore alla vescica e che il 21 aprile 2008 lo stesso ricorrente si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita cardiologica. Questi documenti non sono comunque sufficienti ad apportare la prova che il ricorrente sarebbe ancor oggi affetto da una grave forma tumorale caratterizzata da delle fasi di profondo malessere psicofisico con assoluta incapacità di salvaguardare i propri diritti patrimoniali e che quando gli è stato notificato il precetto e ancora durante il termine a sua disposizione per interporre opposizione egli si sarebbe trovato in una di queste fasi. In concreto quindi, considerato anche che l'opposizione non necessita di alcuna motivazione, va ritenuto che RI 1 era perfettamente in grado di interporre opposizione al precetto esecutivo sia telefonicamente, sia per iscritto con l'invio di una lettera all'Ufficio, come pure anche tramite un rappresentante. Ne consegue che non può essere ritenuto che la mancata opposizione sia dovuta ad un impedimento non imputabile all'istante: mancando quindi il presupposto soggettivo dell'assenza di colpa, avuto riguardo alla circostanza che

l'istituto della restituzione dell' art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e che di conseguenza impone un'applicazione restrittiva, l'istanza di restituzione del termine di opposizione a causa di malattia di RI 1 deve essere respinta. 10. A RI 1 va segnalato a titolo abbondanziale, che se egli ritiene di nulla dovere al precedente, per l'art. 85a LEF può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di pagamento. 11. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF) Per questi motivi; richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4, 64 cpv. 1, 66 cpv. 3 e 4, 74 cpv. 1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 140, 479 cpv. 2 CPCit.; 5 Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'istanza di restituzione del termine per interporre opposizione è respinta. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Intimazione: - _____ RA 1, _____; - _____ RA 2, _____.

Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.